



**Assemblea Federale
21/22 settembre 2013**

Mozione a sostegno dell'attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione

Premesso che

- l'articolo 116, comma 3 della Costituzione stabilisce che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite alle Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;
- le materie a cui si riferisce l'articolo 116, comma 3 sono tutte le materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione e alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione;
- che le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione sono l'organizzazione della giustizia, limitatamente ai giudici di pace, le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Considerato che

- il procedimento indicato dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione prevede l'iniziativa della Regione interessata e il parere obbligatorio ma non vincolante degli enti locali;
- l'obiettivo da perseguire è il raggiungimento di una intesa tra lo Stato e la Regione che definisca le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- sulla base dell'intesa tra lo Stato e la Regione la legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Ricordato che

- già nel 2006 le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte avevano iniziato la procedura per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- che il procedimento venne formalizzato con la Deliberazione VIII/0367 del 3 aprile 2007 della Regione Lombardia, con il Documento tecnico di Proposte (PDA9 n. 90 del 18 dicembre 2007 della Regione Veneto e con la Deliberazione n. 209-34545 del 29 luglio 2008 della Regione Piemonte;
- il percorso per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia si interruppe nel 2008.

Valutato che

- nella XVI legislatura venne data priorità all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione relativo al federalismo fiscale e venne sospeso il percorso verso il "federalismo differenziato";
- la prospettiva prevista dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione riduce lo squilibrio e la distanza tra le Regioni a Statuto ordinario e le Regioni a Statuto speciale;
- nella fase negoziale la Regione Lombardia considerò come prioritarie le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione;
- comunque le Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte individuarono come rilevanti le materie: infrastrutture, previdenza complementare e integrativa, ambiente e tutela dei beni culturali,
- rispetto ad altre materie, meritano particolare considerazione la tutela della salute e l'università, dato che un sistema universitario regionale costituirebbe senz'altro una novità

**questa Assemblea Federale
impegna**

il Consiglio, la Giunta e il Presidente delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte

- ad iniziare in tempi brevi il percorso delineato dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione;
- a chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle tre materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2 della Costituzione e in tutte le materie di legislazione concorrente Stato – Regioni elencate nel comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione;
- ad attivarsi affinché l'intesa tra Governo e Regione elimini le differenze attualmente esistenti tra Regioni ordinarie e Regioni a Statuto speciale.

23 luglio 2013 – M.P.

